

N. 2265

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori AGONI, SCOTTI, CIRAMI, FORCIERI, CAVALLARO, PROVERA, GRECO, CICCANTI, CASILLO, TUNIS, RUVOLO, BONATESTA, OGNIBENE, GABURRO, SAMBIN, CUTRUFO, SERVELLO, CARRARA, ALBERTI CASELLATI, COSSIGA, FALCIER, TOGNI, RONCONI, MORO, MONTI, SODANO Calogero, TATÒ, BONGIORNO, IZZO, ULIVI, FILIPPELLI, VICINI, BRIGNONE, DE PAOLI, BIANCONI, LAURO, D’AMBROSIO, MELELEO, LIGUORI, CHINCARINI, KAPPLER, FRANCO Paolo, CASTAGNETTI, DENTAMARO, FASOLINO, PERUZZOTTI, CAMBURSANO, MANFREDI, LAURIA, CORRADO, THALER AUSSERHOFER, COLETTI, COLLINO, MASSUCCO, LONGHI, BOLDI, PONZO, TREMATERRA, COZZOLINO, SALINI, MINARDO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE e PEDRAZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2003

Benefici previdenziali a favore dei genitori di figli affetti
da grave disabilità

Onorevoli Senatori. – Le difficoltà che incontrano le famiglie nelle quali è presente un portatore di *handicap* grave sono molteplici e, non sempre, i servizi forniti dall’assistenza pubblica sono sufficienti a sollevare, in maniera adeguata, tali famiglie dalle enormi difficoltà della vita quotidiana. Per questo, almeno uno dei genitori si vede spesso costretto ad abbandonare prematuramente il proprio lavoro, per poter sopperire alle esigenze derivanti dal dover assistere un figlio affetto da disabilità grave.

A coloro che, alle esigenze lavorative devono per forza di cose anteporre quelle familiari, lo Stato viene incontro dando la possibilità di andare in pensione con appena 20 anni di versamenti di contributi previdenziali, indipendentemente dall’età anagrafica. Ovviamente, questo beneficio può essere accordato ad uno soltanto dei genitori del disabile grave ed è correlato al reddito; pertanto possono avvalersene solo quei soggetti il cui reddito familiare non ecceda, al lordo, i 50.000 euro annui.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I genitori di persone affette da grave disabilità, a condizione che la persona con *handicap* grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono il diritto all’erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di 20 anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall’età anagrafica, sia che si tratti di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso ad uno solo dei genitori, a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, i 50.000 euro annui.

Art. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Per gli anni successivi al 2005 si provvede allo stanziamento delle risorse necessarie ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.